



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

OGGETTO: Versamento delle imposte 2019 – la proroga

Il D.L. 34/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, convertito in legge con successive modificazioni dalla L. 58 del 28 giugno 2019, all'art. 12 *quinquies* ha stabilito la proroga al 30 settembre dei versamenti delle imposte previsti per il 30 giugno per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA).

Attorno al tema si è creata non poca confusione ed incertezza.

Inizialmente infatti la proroga era stata stabilita con D.P.C.M. al 22 luglio a seguito dei ritardi nel rilascio degli applicativi degli ISA da parte dell'Agenzia Entrate.

Successivamente con la conversione in legge del Decreto Crescita, il dettato normativo ha disposto che **“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA) [...] e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, [...] i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia IRAP, nonché sull'IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati prorogati al 30 settembre 2019”**.

Gli ISA (indici sintetici di affidabilità), che hanno sostituito gli studi di settore, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2018 e hanno lo scopo di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari. I software per il calcolo degli indici e i file necessari per tale calcolo sono stati messi a disposizione dall'Agenzia Entrate con tempistiche tali da rendere impossibile il calcolo ed il versamento delle imposte entro la scadenza originaria del 30 giugno.

Sotto un punto di vista oggettivo, sono stati prorogati i versamenti legati alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi:

- IRES, IRPEF e addizionali;
- IRAP;

- IVA annuale per chi ne aveva scelto il differimento;
- eventuali altre imposte legate alla dichiarazione dei redditi quali cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE / IVAFE;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);

La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2019, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

Da un punto di vista soggettivo, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfettari.

Ciò è stato chiarito anche tramite l'intervento dell'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 64/E del 29 giugno 2019. Nel documento di prassi l'Agenzia conferma che rientrano nella proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, specificando che rientrano nella proroga i contribuenti che per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2018:

- applicano il regime forfettario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfettari” e “minimi”);
- determinano il reddito con altri criteri forfettari;
- dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.

Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di Srl “trasparenti”). Per i soci/amministratori di Srl “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

Il contribuente avrà comunque la possibilità di rateizzare l'importo dovuto a decorrere dal 30 settembre e quindi con un massimo di 3 rate.

Si deve considerare che la prima rata decorre dal 30 settembre 2019, dopodiché:

- i **titolari di partita IVA** (quindi ad esempio le ditte individuali, le società) dovranno versare la seconda rata entro il 16/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 18/11/2019 (il 16 cade di sabato).

- i **non titolari di partita IVA** (quindi ad esempio i soci delle società) dovranno versare la seconda rata entro il 31/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 2/12/2019 (il 30 cade di sabato).

Le seconde e terze rate dovranno essere gravate della maggiorazione dello 0,40%, versando i relativi interessi.

Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga la scadenza originaria è rimasta fissa al 1° luglio (il 30 giugno cadeva di sabato) con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria (e quindi al 31 luglio), pagando con la maggiorazione dello 0,40%

Si ricorda che il saldo non è dovuto se l'importo non è superiore a:

- 12 euro per IRPEF, addizionali ed IRES;
- 10,33 euro per IRAP.

Per l'addizionale comunale IRPEF l'acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF. Per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti.

Entro i termini per il versamento del saldo delle imposte, è dovuto anche il saldo relativo alla cedolare secca, all'IVIE e all'IVAFE, dell'imposta sostitutiva per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi/forfettari nonché dei contributi INPS per i soggetti iscritti alla gestione separata/artigiani/commercianti.

La rata del secondo acconto andrà versata entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre 2019 cade di sabato), senza possibilità di rateazione.

Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.

Si ricordano le regole di pagamento degli F24:

- gli F24 con saldo a 0, sia dei titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- gli F24 a debito senza compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking;
- gli F24 a debito con compensazioni di titolari di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);

- gli F24 a debito con compensazioni di non titolari di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking.

É possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997:

- entro 14 giorni dalla scadenza applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo + relativi interessi;
- dal 15° al 30° giorno, applicando la sanzione ridotta pari a 1/10 del 15% (1,5%) + relativi interessi;
- dal 31° al 90° giorno, applicando la sanzione ridotta pari a 1/9 del 15% (1,67%) + relativi interessi;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione, applicando la sanzione ridotta a pari a 1/8 del 15% (3,75%) + interessi;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione, applicando la sanzione ridotta pari a 1/7 del 30% (4,29%) + interessi;
- entro il termine di accertamento, applicando la sanzione ridotta pari a 1/6 del 30% (5%) + interessi.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.